



Ordinanza sull'energia (OEn)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 1° novembre 2017¹ sull'energia è modificata come segue:

Art. 1 lett. e

La presente ordinanza disciplina:

- e. le garanzie per la geotermia;

Art. 23 Luogo di produzione

¹ Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione.

² Il luogo di produzione può comprendere altri fondi, se anche su questi si può consumare l'elettricità autoprodotta senza utilizzare la rete di distribuzione.

Art. 16 cpv. 1–3

¹ Il proprietario fondiario addebita ai singoli locatari e affittuari conformemente ai seguenti principi:

- a. per l'elettricità acquistata esternamente: i costi in funzione del consumo, comprendenti, oltre a tutte le tasse, i costi per l'energia, nonché i costi per l'utilizzazione della rete e per la misurazione nel punto di misurazione del raggruppamento;
- b. per l'elettricità prodotta internamente, nonché per i costi per la misurazione interna, la fornitura dei dati e l'amministrazione del raggruppamento, può essere addebitato il seguente importo:
 - 1. a titolo forfettario al massimo l'80 per cento dell'importo che, in caso di mancata partecipazione al raggruppamento, dovrebbe essere versato per acquistare il prodotto elettrico standard esterno, oppure

¹ RS 730.01

2. i costi effettivi, tuttavia al massimo l'importo che, in caso di mancata partecipazione al raggruppamento, dovrebbe essere versato per acquistare il prodotto elettrico standard esterno.

¹bis-3 *abrogati*

Titolo dopo l'art. 18

Capitolo 5: Bandi di gara per misure di efficienza, garanzie per la geotermia e indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici

Titolo dopo l'art. 22

Sezione 2: Garanzie per la geotermia

Art. 23 Requisiti per il diritto e domanda

¹ Possono essere prestate garanzie per la geotermia se un progetto soddisfa i requisiti di cui all'allegato 2.

² La domanda di garanzia per la geotermia viene presentata all'UFE. Essa deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato 2 numero 3.1 e contenere la prova che le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie al progetto sono state integralmente presentate alle autorità competenti e il finanziamento del progetto è garantito.

Art. 24 cpv. 3 e 4

³ La procedura si basa sull'allegato 2 numero 3.

⁴ Se sono soddisfatti i requisiti per la prestazione di una garanzia per la geotermia, la Confederazione conclude con il richiedente un contratto di diritto amministrativo. In esso si stabiliscono in particolare le condizioni per la restituzione secondo l'articolo 27.

Art. 27 Restituzione

¹ Per la restituzione delle garanzie per la geotermia si applicano per analogia gli articoli 28–30 della legge del 5 ottobre 1990² sui sussidi (LSu).

² Qualora il progetto sia utilizzato per altri scopi e permetta di conseguire un utile, l'UFE può disporre la restituzione parziale o totale delle garanzie per la geotermia prestate.

² RS 616.1

³ Prima di un utilizzo per altri scopi o di un'alienazione l'UFE deve essere informato in merito a:

- a. il tipo di utilizzazione previsto;
- b. i rapporti di proprietà e i responsabili;
- c. eventuali utili e il relativo ammontare.

II

L'allegato 1 è abrogato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr